



ORIGINALE

COMUNE DI VILLAMAR

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE n. 4

DEL 25-01-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **Venticinque** del mese di **Gennaio**, alle ore **12:30**, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco. Risultano all'appello:

Presenti	Assenti
CUCCU FERNANDO (Sindaco) PODDA ALFREDO (Vice Sindaco) PINNA MICHELA (Assessore) SIDDU CONSUELO (Assessore) PODDA SANDRO (Assessore)	

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. CUCCU FERNANDO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa CHESSA MARIA LUCIA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Immediatamente eseguibile	Sì	Soggetta a ratifica	No
---------------------------	-----------	---------------------	-----------

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° c., D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e ss.mm., che detta norme, tra l'altro, in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, c. 22, della L. n. 208/2015 il quale ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*";

Ritenuto di dover confermare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, determinate con proprio precedente atto n. 1 del 27/01/2017 per l'anno 2017;

Visto il regolamento Comunale per la pubblicità e pubbliche affissioni, approvato con atto C.C. n. 9 del 30/04/2008, regolarmente esecutivo;

Visti gli artt. 42, 2° c., lett. F) e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

UNANIME

DELIBERA

Di confermare, per l'anno **2018** le tariffe dell'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, determinate con la propria precedente deliberazione n. 1 del 27/01/2017 per l'anno 2017, come esposto nell'allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 gg. dalla data di esecutività e comunque entro 30 gg. dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, c. 15, del D.L. 06/12/2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VILLAMAR		PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA						
ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C.. N° 4 DEL 25/01/2018								
TARIFE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2018								
ART.	COMMA	OGGETTO	MISURA TARIFFE BASE		MISURA DELLA TARIFFA PER LE PUBBLICITA' IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA – Art. 7 C 7			
			PER ANNO SOLARE E PER PERIODI SUPERIORI A TRE MESI	PER MESE O PER FRAZIONE DI MESE RELATIVI A PERIODI NON SUPERIORI A TRE MESI	PER ANNO SOLARE E PER PERIODI SUPERIORI A TRE MESI	PER MESE O PER FRAZIONE DI MESE RELATIVI A PERIODI NON SUPERIORI A TRE MESI	PER ANNO	PER MESE O PER FRAZIONE DI MESE RELATIVI A PERIODI NON SUPERIORI A TRE MESI
12	1° e 2°	PUBBLICITA' ORDINARIA	11,36	1,14	22,72		2,27	
12	4°, 1°P	PUBBLICITA' ORDINARIA (compresa	17,04	1,70	28,40		2,84	
12	4°, 2°P	PUBBLICITA' ORDINARIA (superiore	22,72	2,27	34,08		3,41	
13	1°, 1°P	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON	11,36	1,14	22,72		2,27	
13	1°, 2°P	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON	17,04	1,70	28,40		2,84	
13	1°, 2°P	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON	22,72	2,27	34,08		3,41	
14	1° e 2°	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON	33,05	3,30				
14	3°	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO	16,53	1,65				
14	4°	PUBBLICITA' EFFETTUATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO ATTRAVERSO DIAPOSITIVE, PROIEZIONE LUMINOSE, ETC.	TARIFFA GIORNALIERA					
			Per i prima 30 gg	Dopo 30 gg				
			2,07	1,03				
15	1°	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILI	MISURA DELLE TARIFFE BASI					
				PER 15 GG O	PER GIORNO			
				11,36				
15	2°	PUBBLICITA' EFFETTUATA AEREOMOBILI		49,58	49,58			
15	3°	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI O		24,79	24,79			
15	4°	PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE		2,07	2,07			
15	5°	PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI		6,20	6,20			

ART.	COMMA	OGGETTO	MISURA DELLE TARIFFE BASI			
			PUBBLICITA' PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO		PUBBLICITA' SUI VEICOLI IN FORMA LUMINOSA O ILLUMINATA	
			PER VEICOLO E PER ANNO SOLARE	PER VEICOLO CIRCOLANTE CON RIMORCH. E PER ANNO SOLARE	PER VEICOLO E PER ANNO SOLARE	PER VEICOLO CIRCOLANTE CON RIMORCH. E PER ANNO SOLARE

13	3°	PUBBLICITA' SU VEICOLI CON PORTATA	74,37	148,74	148,74	297,48
13	3°	PUBBLICITA' CON VEICOLI CON	49,58	99,16	99,16	198,32

		PORTATA INFERIORE A 3.000 Kg.				
13	3°	PUBBLICITA' CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI IN ALTRE	24,79	49,58	49,58	99,16

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – ESENZIONI

1) Sono esenti dalla imposta sulla pubblicità:

- a) per la pubblicità – avente le caratteristiche e finalità di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente, effettuata da: Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

2) I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'Ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'Ufficio Comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari;

3) I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'Ufficio Comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alla finalità nel messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che hanno diritto alla riduzione delle imposte.

4) Sono esenti dalla imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi, i mezzi pubblici – ad

eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico:

- esposti sulle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
- riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.

c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno della stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dalla impresa di trasporto titolare del servizio, le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.507/1993;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di altro ente che non persegue scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;

1-BIS) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a cinque metri quadri;

2) Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

5) L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

6) I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'Ufficio Comunale per la pubblicità idonea documentazione di autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuare l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.

PARERI EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA - Parere Tecnico Favorevole	
<i>li, 25-01-2018</i>	<i>Il Responsabile del Settore Interessato</i> <i>Rag. MATZEU CARLO</i>
REGOLARITA' CONTABILE - Copertura Finanziaria Favorevole	
<i>li, 25-01-2018</i>	<i>Il Responsabile del Settore Finanziario</i> <i>Rag. Matzeu Carlo</i>

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Sig. CUCCU FERNANDO

IL SEGRETARIO

Dr.ssa CHESSA MARIA LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Villamar, li **29-01-2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa CHESSA MARIA LUCIA